



COMUNE DI BITRITTO

Provincia di Bari

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 17412

Ordinanza n. 7 del 9.11.2010

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Ordinanza Sindacale n. 12 del 3.12.2009 è stata vietata la vendita sul territorio comunale di prodotti esplosivi, di artifici pirotecnici, di giocattoli pirici a qualsiasi categoria appartenenti, tranne quelli ammessi alla libera vendita secondo autorizzazione del Ministero dell'Interno di cui al gruppo C) Cat. V° dell'art.82 del reg. di Esecuzione del TULPS – R.D. 635/1940;
- che negli anni scorsi è stata autorizzata nel periodo natalizio, seppure in via eccezionale ed assolutamente provvisoria per la particolare tipologia del periodo festivo, la vendita di tali ultimi prodotti nei posteggi classificati "PERMANENTI", individuati in Piazza Moro e nella Villa Comunale ai sensi dell'art.36, lett.a) del Piano comunale di commercio sulle aree pubbliche – L.R. 24.7.2010 n. 18, art.13, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 23.4.2002;

PRESO ATTO che tale vendita ha contribuito, con l'uso improprio e scorretto dei materiali esplosivi da parte degli acquirenti, ad accrescere i disagi dei cittadini che normalmente frequentano, numerosi, la Piazza e la Villa, nonché molti danni materiali/lesioni fisiche, come dalle ripetute lamentele dei cittadini e dalle segnalazioni pervenute dalla locale Stazione dei Carabinieri e dalla Polizia Municipale;

RIBADITO che la detenzione di artifici pirotecnici e di giochi pirici può avvenire, ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica, esclusivamente in locali ove sia stato rilasciato il nulla-osta o certificato di prevenzione incendi, ai sensi della legge 07.12.84, n. 818;

RITENUTO di dover, pertanto, intervenire con atti di propria competenza per arginare tale inconveniente, a tutela della convivenza civile e del normale esercizio della libertà e la sicurezza del cittadino, vietando la vendita in parola anche nei posteggi classificati "PERMANENTI" di Piazza Moro e della Villa Comunale, di cui all'art.36 lett.a) del citato Piano comunale di commercio su aree pubbliche;

VISTI:

- il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.40, n. 635;
- il Piano Comunale di Commercio sulle aree pubbliche – L.R. 24.7.2010 n. 18 -, art.13, approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 23.4.2002;
- la Legge n. 689/1981;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

1. E' vietata anche nei posteggi classificati "PERMANENTI", individuati in Piazza Moro ai sensi dell'art.36, lett.a) del Piano comunale di commercio sulle aree pubbliche – L.R. 24.7.2010 n. 18, art.13, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 23.4.2002, la vendita dei prodotti esplodenti, di artifici pirotecnici, di giocattoli pirici a qualsiasi categoria appartenenti ammessi alla libera vendita secondo autorizzazione del Ministero dell'Interno di cui al gruppo C) Cat. V° dell'art.82 del reg. di Esecuzione del TULPS – R.D. 635/1940;
2. I materiali esplodenti, artifici pirotecnici e "giocattoli pirici" posti in vendita abusivamente, ai sensi della presente ordinanza, saranno sequestrati e distrutti secondo la vigente normativa;
3. Chiunque contravviene al divieto in parola, sarà soggetto alla sanzione edittale amministrativa da **€ 258,00** ad **€ 1.549,00** ai sensi dell'art.34/3° lett.d) del predetto Piano per il commercio sulle aree pubbliche - L.R. 24 Luglio 2001, n. 18 adottato con deliberazione di C.C. n. 13 del 23.04.2002 con pagamento in forma ridotta di **€ 516,00**, entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.16 della legge n. 689/81.
4. Della presente ordinanza sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio, di pubblici manifesti e inserita nel sito web del comune di Bitritto.
5. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, cui la presente sarà trasmessa, sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
(Rag. Vito LUCARELLI)